

GLI EMENDAMENTI DELLA DELEGAZIONE PD/CI NEL GUE/NGL



Documento di seduta
18 settembre 2003 - A5-0238/54
EMENDAMENTO 54

presentato da Armando Cossutta, Francis Wurtz, Pernille Frahm e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE e Marco Cappato
Relazione di Arlene McCarthy

A5-0238/2003
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
Proposta di direttiva (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD))

Respinge la proposta di direttiva

Motivazione

Proponendo la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, la Commissione apre la via alla brevettabilità del sapere umano. Inoltre, la direttiva non risponde agli interessi economici, scientifici e culturali del settore del software, né alla necessità di promuovere l'innovazione. Per tutti questi motivi e per rispondere alla strenua opposizione da parte degli scienziati e degli editori di software, la proposta di direttiva va respinta.

Or. fr

18 settembre 2003
EMENDAMENTO 55
Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione di Arlene McCarthy
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
Proposta di direttiva (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD))

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 55
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) "settore tecnico", un settore industriale d'applicazione che presuppone l'utilizzo di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili. "Tecnico" significa "appartenente a un settore della tecnologia". L'utilizzo di forze naturali per controllare effetti fisici al di là della rappresentazione dell'informazione appartiene a un settore della tecnologia. La produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la presentazione dell'informazione non appartengono a un settore della tecnologia, anche se a tali fini sono utilizzati dispositivi tecnici.

Motivazione

Pur essendo citato più volte nella proposta di direttiva, il termine "settore tecnico" non è definito. Il fatto che un apparecchio programmabile sfrutti effetti fisici per trattare l'informazione non deve essere utilizzato per autorizzare il brevetto del programma eseguito sull'apparecchio in questione.

EMENDAMENTO 56

Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.

1. Gli Stati membri assicurano che i brevetti siano concessi solo per invenzioni tecniche che presentino un carattere di novità e non ovvietà e siano suscettibili di applicazioni industriali.

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 1 dovrebbe essere coerente con la versione emendata dell'articolo 2. Non deve esserci alcuna distinzione fra invenzioni brevettabili e non brevettabili.

EMENDAMENTO 57

Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 57
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell'arte.

3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra le caratteristiche tecniche della rivendicazione di brevetto considerate nel loro insieme e lo stato dell'arte.

Motivazione

La formulazione del presente articolo si contraddice, in quanto sembra assumere che un contributo tecnico possa consistere di caratteristiche non tecniche. Si dovrebbe garantire che le condizioni di novità e attività inventiva riguardino le caratteristiche tecniche, poiché in caso contrario potrebbe essere brevettato qualsiasi nuovo software eseguito su un dispositivo tecnico privo di un carattere di novità.

EMENDAMENTO 58

Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 58
Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solo come prodotto, ossia come un insieme di apparecchiature comprendente al tempo stesso un apparato programmabile e dispositivi che utilizzano forze naturali in modo inventivo, o come processo di produzione tecnica condotto da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

Motivazione

La formulazione originale di questo articolo si presta a confusione, poiché consentire di brevettare elaboratori generici programmati equivarrebbe a consentire di brevettare il software in quanto tale. Occorre garantire che la produzione di informazioni non possa essere considerata come un processo di produzione industriale.

EMENDAMENTO 59

Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 59
Titolo

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai limiti di brevettabilità per il trattamento automatizzato dei dati ed i suoi settori di applicazione

Motivazione

L'espressione "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" non è utilizzata dai professionisti dell'informatica. In effetti, viene utilizzata pochissimo. L'Ufficio europeo dei brevetti l'ha introdotta nel maggio 2000, nell'appendice 6 della Conferenza trilaterale, per legittimare i brevetti sui metodi nel settore delle attività economiche, in modo tale da allineare le sue prassi a quelle degli Stati Uniti e del Giappone. Gran parte della proposta di direttiva della Commissione europea è basata su formulazioni provenienti da questa "Appendice 6". L'espressione "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" è una dichiarazione programmatica. Essa significa che le norme di calcolo integrate in un elaboratore elettronico per uso generale sono invenzioni brevettabili. Una tale implicazione è in contraddizione con l'articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo, secondo cui gli algoritmi, i metodi nel settore delle attività economiche e i programmi informatici non sono invenzioni nel senso del diritto di brevetto. L'obiettivo della presente direttiva non può essere quello di dichiarare che tutti i tipi di idee attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono invenzioni brevettabili, ma piuttosto di chiarire i limiti della brevettabilità per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati ed i suoi diversi campi d'applicazione (tecnici e non tecnici): ciò deve essere espresso nel titolo, in forma chiara ed univoca.

EMENDAMENTO 62

Unico firmatario Armando Cossutta, a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 62
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Limitazione degli effetti dei brevetti concessi alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratore elettronico

Gli Stati membri garantiscono che i diritti collegati al brevetto non vengano estesi alle attività effettuate per eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare o migliorare un programma informatico, distribuito sotto una licenza che prevede:

- la libertà di eseguire il programma;
- la libertà di studiare come il programma funziona e di adattarlo alle necessità dell'utente;
- la libertà di ridistribuire copie alle stesse condizioni previste dalla licenza;
- la libertà di migliorare il programma e di divulgare i miglioramenti al pubblico, alle stesse condizioni previste dalla licenza;
- il libero accesso al codice fonte del programma.

Motivazione

Lo sviluppo di software gratuito si è dimostrato uno dei modi più efficaci per promuovere l'innovazione e la diffusione della conoscenza nell'economia attuale. Generalmente, questi programmi gratuiti vengono sviluppati da creatori indipendenti di software. L'Unione europea possiede una delle comunità più sviluppate di creatori di software gratuiti al mondo. Il fenomeno richiede nuove misure giuridiche. I valori etici di libertà che vengono messi in gioco dalla creazione di software gratuiti, la ricchezza comune e l'equità generate da tali software devono essere messi al riparo del rischio che i brevetti ne ostacolino lo sviluppo.

I EMENDAMENTO 81

Primo firmatario Armando Cossutta a nome del gruppo GUE/NGL

Testo della Commissione: (-)
Emendamento del Parlamento:

Emendamento 81
Articolo 8, lettera c) bis (nuovo)

c bis) se i poteri delegati all'Ufficio europeo dei brevetti sono compatibili con le esigenze dell'armonizzazione della legislazione dell'Unione europea, nonché con i principi di trasparenza e di responsabilità;

Motivazione

Poiché i criteri di brevettabilità possono esercitare un impatto enorme su settori di attività e quindi sull'economia e la società nel suo complesso, è assolutamente determinante definirli sotto controllo parlamentare.

